CAMERA DEI DEPUTATI N. 3229

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAZZATI

Norme per la sospensione dai pubblici uffici dei responsabili di delitti contro la pubblica amministrazione

Presentata l'8 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le recenti gravi vicende giudiziarie connesse al compimento di delitti contro la pubblica amministrazione pongono nuovi problemi al legislatore, il quale non può non avvedersi di un aspetto paradossale: i pubblici amministratori inquisiti, imputati o persino già condannati almeno in primo grado, possono subire la carcerazione, ma non la sospensione o l'interdizione giudiziale dai pubblici uffici, che è quanto l'opinione pubblica più esige. In effetti, per la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, contemplata dall'articolo 289 del codice di procedura penale, è previsto un limite, per il quale la misura non è applicabile « agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare ». Quindi possono essere sospesi i funzionari o gli assessori o i sindaci, salvo poi quanto previsto anche per questi ultimi dalla legge 10 giugno 1977, n. 287. Non possono essere sospesi i consiglieri degli organi amministrativi.

La norma non è nuova, ma riprende la disposizione già contenuta nell'articolo 140 del codice penale, trasferita nel codice di procedura penale per le esigenze del nuovo rito. La sua introduzione nel nostro sistema è dovuta alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che veniva ad incidere in tal modo su quella che nel codice penale del 1930 era concepita come una applicazione provvisoria di pene accessorie.

Nel nuovo codice di procedura penale la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è inserita, invece, fra le misure cautelari applicabile alle condizioni previste dagli articoli 272 e

seguenti del codice di procedura penale e particolarmente « quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove » e « quando per specifiche modalità e circostanze di fatto e per la personalità dell'imputato, vi è concreto pericolo che questi commetta gravi delitti (...) della stessa indole di quello per cui si procede ».

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario, quindi, abrogare la limitazione di cui al comma 3 dell'articolo 289 del codice di procedura penale.

Ma v'è di più !

L'articolo 445 del codice di procedura penale prevede che, in caso di cosiddetto « patteggiamento », il condannato sia esonerato dal pagamento delle spese e dall'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Una conseguenza paradossale di questa normativa ai processi « mani pulite » è che i politici responsabili di delitti contro la pubblica amministrazione, se ammessi al patteggiamento, uscirebbero di fatto indenni da tutta la vicenda: niente carcere ma anche niente spese e niente interdizione dai pubblici uffici. L'articolo 445 esclude l'applicabilità delle pena accessorie previste dall'articolo 19 del codice penale, che nel caso sarebbero più che necessarie.

È stato da più parti sostenuto che è interesse precipuo della Nazione che le vicende giudiziarie in corso giungano al più presto ad una conclusione. E l'attuale formulazione dell'articolo 445 del codice di procedura penale è proprio di ostacolo ad una soluzione accettabile che non si traduca in un « colpo di spugna ». A tale scopo la presente proposta di legge intende modificare la norma prevedendo che i responsabili dei delitti contro la pubblica amministrazione non ottengano in caso di patteggiamento i benefici previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 445 del codice di procedura penale.

Non siamo dell'avviso, invece, di allargare ulteriormente l'applicabilità del patteggiamento, per renderlo praticabile in ogni caso ai politici, i quali otterrebbero l'esenzione dalla pena principale anche nei casi di più gravi responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 335-*bis*. – *(Norme particolari per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio)*. — 1. Ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio, sottoposti ad indagini preliminari nonché imputati dei reati di cui al presente capo, può essere applicata sin dalla notificazione dell'informazione di garanzia la misura interdittiva di cui all'articolo 289 del codice di procedura penale ».

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 289 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale e dell'interdizione e sospensione dai pubblici uffici per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo dello stesso codice ».